

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

Art. 1 Disposizioni generali

1.1 AudioCoop distribuisce tra gli Associati e i mandanti non associati i compensi per i diritti di cui all'art. 2.1 dello Statuto incassati per loro conto con le modalità e i criteri indicati dal presente Regolamento nonché da ogni ulteriore modifica ed integrazione dello stesso deliberata dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 8.3 dello Statuto.

1.2 AudioCoop trattiene sui compensi per diritti connessi incassati dagli utilizzatori per conto dei mandanti, un importo, a titolo di rimborso per le spese di gestione, pari ad un massimo del 15% (15 per cento) del compenso incassato. L'ammontare dell'importo da trattenere a titolo di rimborso spese è determinato con delibera del Comitato direttivo.

1.3 Al fine di costituire e mantenere l'accantonamento di cui all'art. 13.6 dello Statuto, AudioCoop deduce, per ciascun anno di incasso, una somma pari al 15% (quindici per cento) dei compensi per diritti connessi riscossi per conto dei mandanti.

1.4 I compensi, al netto del rimborso delle spese di gestione e degli accantonamenti di cui al presente articolo, sono registrati per ciascun utilizzatore e per anno di competenza.

Art. 2 Documentazione

2.1 Ciascun mandante è tenuto a presentare la documentazione relativa ai fonogrammi di cui si dichiara titolare, nel caso del Produttore di fonogrammi, o a cui dichiara di aver preso parte con la propria prestazione artistica nel caso di Artista, Esecutore o Interprete.

2.2 AudioCoop può richiedere ai mandanti di fornire prova della titolarità dei diritti documentati come al punto precedente.

2.3 In caso di contestazioni da parte di terzi o qualora vi siano ragioni per dubitare della fondatezza di quanto dichiarato dai mandanti circa la titolarità dei diritti, AudioCoop sospende il pagamento dei compensi relativi al fonogramma in contestazione sino all'accertamento della titolarità dei diritti.

Art. 3 Criteri di ripartizione

3.1 Al fine di ripartire tra i mandanti i compensi incassati, AudioCoop procede preliminarmente a suddividere la quota spettante ai Produttori di fonogrammi dalla quota spettante agli Artisti, Interpreti e Esecutori come segue:

a) i compensi relativi ai diritti di cui agli artt. 73 e 73 bis della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche sono ripartiti in parti eguali tra i Produttori dei fonogrammi e gli Artisti, Interpreti e Esecutori;

b) i compensi relativi ai diritti di cui all'art. 72 lett. a) della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche spettano ai soli Produttori di Fonogrammi;

c) ogni altro compenso è ripartito in parti eguali tra i Produttori dei fonogrammi e gli Artisti, Interpreti e Esecutori.

Art. 4 Ripartizione dei compensi tra i Produttori di fonogrammi

Il riparto della quota di compensi spettante ai Produttori di fonogrammi avviene secondo i parametri utilizzati dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) per la ripartizione generale primaria tra i Produttori di fonogrammi dei compensi di cui all'art. 71 *septies* della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche da essa incassati. AudioCoop provvede ad acquisire la relativa documentazione presso S.I.A.E..

Art. 5 Ripartizione dei compensi tra Artisti, interpreti e Esecutori

5.1. La quota di compensi spettante ad Artisti, Interpreti e Esecutori viene divisa per il numero di minuti primi di utilizzazione per ciascun utilizzatore dei fonogrammi che hanno generato i medesimo compensi; l'importo per minuto così ottenuto sarà moltiplicato per il numero di minuti primi o frazioni di minuto di utilizzazione effettiva di ciascuno fonogramma; l'ammontare risultante è ripartito tra gli Artisti, Interpreti e Esecutori.

5.2 Per il riparto della quota di compensi spettante ad Artisti, Interpreti e Esecutori è prevista la parametrizzazione del compenso alla prestazione artistica di ciascun Artista, Interprete o Esecutore, attraverso un sistema a punti che consente di valorizzare la singola prestazione.

5.3 Ai fini della parametrizzazione di cui al punto precedente, AudioCoop attribuisce un punteggio alle diverse prestazioni artistiche, come di seguito indicato:

a) alla prestazione degli artisti primari o comprimari di cui all'art. 82 n.1 della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche sono attribuiti 5 (cinque) punti;

b) alla prestazione artistica dei direttori d'orchestra e di coro di cui all'art. 82 n.1 della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche sono attribuiti 3 (tre) punti;

c) alla prestazione artistica di orchestrali, musicisti di cui all'art. 82 n.3 della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e ad ogni Artista, Interprete e Esecutore non rientrante nelle categorie di cui alle lettere a) e b) è attribuito 1 (uno)

5.4 Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato più prestazioni artistiche nel medesimo fonogramma, ai fini della determinazione del punteggio di cui al punto precedente, le prestazioni sono computate fino ad un massimo di tre volte.

Art. 6 Rendiconti – Pagamenti

6.1 AudioCoop, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, effettua la ripartizione dei compensi riscossi per conto dei mandanti con cadenza trimestrale, quindi entro la fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre.

6.2 A tal fine predispone tempestivamente i rendiconti individuali, nei quali sono indicati i criteri di ripartizione utilizzati e l'ammontare spettante al singolo mandante.

6.3 I rendiconti individuali sono inviati a ciascun mandante entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del trimestre, fatto salvo il caso in cui il mandante abbia diritto al pagamento di importi inferiori ad euro 50,00 (cinquanta/00); in tal caso gli importi saranno rendicontati al termine del trimestre successivo purché raggiunta la soglia minima indicata.

6.4 AudioCoop provvede al pagamento degli importi rendicontati al singolo mandante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di un idoneo documento fiscale inviato dalla mandante, che sia conforme a quanto previsto dal rendiconto.

6.5 AudioCoop si riserva il diritto di rettificare i rendiconti inviati ai mandanti nei 2 (due) anni precedenti e di ripetere dai mandanti gli importi pagati e risultati successivamente non dovuti. Nel caso in cui abbia liquidato compensi superiori a quanto dovuto, AudioCoop può compensare tali importi con ulteriori compensi dovuti al medesimo soggetto.

6.6 Eventuali contestazioni relative ai rendiconti da parte di un mandante non sospendono il pagamento dei compensi in favore di altri mandanti.

Art. 7 Compensi non distribuibili

I compensi che non possono essere distribuiti tra i mandanti, Produttori di fonogrammi e Artisti, Interpreti e Esecutori, perché per un qualsiasi motivo non attribuiti ad alcun fonogramma, sono accantonati nell'interesse dei potenziali aventi diritto per un periodo di 5 (cinque) anni che decorre dall'anno di incasso. Decorso tale termine saranno aggiunti ai compensi ripartiti tra i mandati nell'anno successivo.

Art. 8 Pubblicità del Regolamento di ripartizione

Il presente Regolamento e le eventuali modifiche adottate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8.3 dello Statuto sono pubblicati e resi disponibili sul sito web di AudioCoop entro 3 (tre) giorni dall'approvazione.